

Bruxelles, 17 dicembre 2018
(OR. en)

15618/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0190(COD)**

**CULT 170
AUDIO 131
CADREFIN 432
RELEX 1104
IA 427
CODEC 2354**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15153/18
n. doc. Comm.:	9170/18
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 – Orientamento generale parziale

1. Il 30 maggio 2018 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto¹.
2. Il 27 novembre 2018 il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" ha preso atto di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori², che sintetizza i progressi realizzati su tale fascicolo in sede di Consiglio fino a quel momento.
3. Gli organi preparatori del Consiglio hanno proseguito l'esame della proposta e presentato un testo riveduto nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 14 dicembre 2018.

¹ Doc. 9170/18 + ADD 1.

² Doc. 13925/18.

4. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha preso atto dell'ampio accordo raggiunto sul testo e dell'intenzione di Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda e Italia di iscrivere dichiarazioni nel processo verbale del Consiglio^{3,4}.
5. Si invita il Consiglio:
- ad approvare il testo dell'orientamento generale parziale che figura nell'allegato;
 - a iscrivere nel processo verbale le dichiarazioni riportate nell'addendum alla presente nota.
-

³ Si osservi che la Commissione ha espresso una riserva generale sul testo, in attesa della posizione del Parlamento europeo.

⁴ Dato che la proposta di regolamento rientra nel pacchetto collegato al nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), tutte le disposizioni aventi implicazioni di bilancio o carattere orizzontale sono state lasciate da parte ed escluse dall'orientamento generale parziale in attesa di ulteriori progressi sul QFP. Tali disposizioni appaiono tra parentesi quadre nel testo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1295/2013**

[...]⁵

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa ("il programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

⁵ I considerando saranno esaminati in una fase successiva, ad eccezione dei considerando (9), (15), (18 bis) e (32), che rispecchiano modifiche negli articoli corrispondenti.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali ed espressioni artistiche e altre espressioni creative, individuali o collettive, indipendentemente dal fatto che le rispettive attività siano orientate al mercato o meno, nonché dal tipo di organizzazione e dal suo finanziamento. Le attività possono comprendere lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. Esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale. I settori comprendono, fra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale⁶, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo (compresi il teatro e la danza), i libri e l'editoria, la radio e le arti visive;
- (2) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

⁶ Considerando corrispondente: (15) Tenendo conto della comunicazione della Commissione intitolata "Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa" del 22 luglio 2014⁶, le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero estendere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale dell'Europa, compreso il patrimonio culturale digitale, e sviluppare un approccio più integrato alla sua conservazione, alla sua valorizzazione e al suo sostegno.

- (3) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- (4) un ["marchio di eccellenza"] può essere assegnato con il consenso dei beneficiari a progetti di alta qualità presentati a Europa creativa, che sono ritenuti meritevoli di un finanziamento a titolo del programma ma non lo ricevono a causa di limiti di bilancio. Esso riconosce il valore della proposta e può sostenere la ricerca di finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei, a condizione che tali progetti siano coerenti con gli obiettivi del fondo interessato. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

Articolo 3

Obiettivi del programma

- (1) Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:
- a) salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei;
 - b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo.
- (2) Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
- a) valorizzare la cooperazione artistica e culturale, compresa la mobilità degli artisti e dei professionisti, a livello europeo al fine di sostenere la creazione di contenuti europei e irrobustire la dimensione economica, sociale ed esterna dei settori culturali e creativi europei;

- b) promuovere la cooperazione, la competitività e la scalabilità, nonché il potenziale di innovazione, dell'industria audiovisiva europea e sostenere la creazione, la circolazione e la promozione delle opere europee, anche tramite la mobilità, il collegamento in rete e la collaborazione di creatori e professionisti⁷;
 - c) promuovere la cooperazione programmatica e azioni innovative, anche tramite la mobilità, il collegamento in rete e la collaborazione di creatori e professionisti, a sostegno di tutte le sezioni del programma, compresa la promozione di un ambiente mediatico diversificato e pluralistico, dell'alfabetizzazione mediatica e dell'inclusione sociale.
- (3) Il programma sostiene azioni e attività con valore aggiunto europeo a titolo delle seguenti sezioni:
- a) "CULTURA", che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;
 - b) "MEDIA", che riguarda il settore audiovisivo;
 - c) "sezione TRANSETTORIALE", che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi.

⁷ Considerando corrispondente: (9) Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore, la proposta di regolamento sulle trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva⁷ e la proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Esse mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di finanziare, produrre e diffondere opere che possano essere sufficientemente visibili sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (ad esempio, TV, cinema o video on demand) e attrarre il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno dovrebbe concentrarsi, in particolare, sulle opere prodotte da società indipendenti e essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato e, in particolare, il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee.

Articolo 4
Sezione CULTURA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "CULTURA" ha le seguenti priorità:

- a) rafforzare la creazione e la circolazione transnazionali delle opere europee, nonché la mobilità dei professionisti creativi e della cultura a sostegno della cooperazione transnazionale;
- b) incrementare la partecipazione culturale e promuovere l'allargamento e la diversificazione del pubblico in Europa;
- c) promuovere la resilienza e l'inclusione sociali mediante la cultura e il patrimonio culturale;
- d) incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di innovare, prosperare e generare occupazione e crescita;
- e) rafforzare l'identità e i valori europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione;
- f) promuovere lo sviluppo delle capacità dei settori culturali e creativi europei al fine di renderli attivi sul piano internazionale;
- g) contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni internazionali.

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 5
Sezione MEDIA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione "MEDIA" ha le seguenti priorità:

- a) coltivare talenti e competenze e stimolare la cooperazione e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee, incoraggiando tra l'altro la collaborazione tra Stati membri con capacità differenti in materia di audiovisivi;
- b) migliorare la distribuzione cinematografica e online e fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi e l'uso di nuove tecnologie;
- c) promuovere le opere audiovisive europee, ivi compreso il patrimonio audiovisivo, e sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico, soprattutto fra i più giovani, all'interno e al di fuori dell'Europa.

Queste priorità saranno perseguite sostenendo lo sviluppo, la produzione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee aventi l'obiettivo di raggiungere un pubblico diversificato all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 6
Sezione TRANSETTORIALE

Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la "sezione TRANSETTORIALE" ha le seguenti priorità:

- a) sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche per quanto riguarda il ruolo della cultura nell'inclusione sociale e la libertà artistica, promuovere la visibilità del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati;

- b) sostenere approcci innovativi alla creazione, all'accesso, alla distribuzione, alla monetizzazione e alla promozione di contenuti in tutti i settori culturali e creativi e con altri settori, anche tenendo conto del passaggio al digitale;
- c) promuovere attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei media, promuovendo un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, del giornalismo di qualità e dell'alfabetizzazione mediatica, anche nell'ambiente digitale;
- d) sostenere l'istituzione di punti di contatto del programma e le loro attività nei paesi partecipanti.

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 7

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [1 850 000 000 EUR] a prezzi correnti.

Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione finanziaria indicativa:

- almeno il 33% per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA);
- almeno il 58% per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA);
- fino al 9% per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE).

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali⁸.
3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo del regolamento .../... [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale]⁹ e del regolamento .../... [strumento di assistenza preadesione (IPA III)]¹⁰ a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti.
4. [Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del medesimo regolamento. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.]

⁸ Considerando corrispondente: (32) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. L'importo totale dei costi amministrativi non dovrebbe superare il 7% del bilancio del programma.

⁹ [Riferimento]

¹⁰ [Riferimento]

[Articolo 8

Paesi terzi associati al programma

1. Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi, a condizione che versino stanziamenti supplementari:
 - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
 - b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
 - d) altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo unico specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione, purché tale accordo:
 - a) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - b) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

- c) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
 - d) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
2. La partecipazione alle sezioni MEDIA e TRANSETTORIALE dei paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE.
3. Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati¹¹.]

[Articolo 8 bis

Altri paesi terzi

Il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 8 per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se nell'interesse dell'Unione.]

Articolo 9

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario.

¹¹ [Considerando corrispondente: (18 bis) Le deroghe dall'obbligo di soddisfare le condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE [direttiva AVMS] dovrebbero essere soggette a controllo e concesse ai paesi vicini in casi debitamente giustificati, tenendo conto della situazione specifica del mercato audiovisivo nel paese in questione e del livello di integrazione nel quadro strategico europeo in materia di audiovisivi. È opportuno monitorare regolarmente i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva [direttiva AVMS]. Inoltre la partecipazione ad azioni finanziate tramite la sezione MEDIA dovrebbe essere definita caso per caso nel pertinente programma/nei pertinenti programmi di lavoro.]

2. L'Unione è membro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per la durata del programma. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità della sezione MEDIA. La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio. La sezione MEDIA sostiene il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio e la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo.

Articolo 10

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3. Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità del regolamento .../... [[...] InvestEU¹²] e del titolo X del regolamento finanziario.
4. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [*successore del regolamento sul fondo di garanzia*]¹³.

¹² [Riferimento]

¹³ [Riferimento]

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 12

Programmi di lavoro

1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro indicano l'importo assegnato a ciascuna azione e stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3.

Capo II

Sovvenzioni e soggetti idonei

Articolo 13

Sovvenzioni

1. Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2. Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.
3. In deroga all'articolo [130, paragrafo 2], del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione possono essere considerati ammissibili, a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni e attività oggetto di sostegno.
4. Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri per il conseguimento della parità di genere.

Articolo 14

Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti attivi nei settori culturali e creativi, quali definiti all'articolo 2, punto 1:
 - a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - 1) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - 2) un paese terzo associato al programma;
 - 3) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4. I soggetti giuridici attivi nei settori culturali e creativi e stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione. I contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, possono coprire i costi della loro partecipazione, se nell'interesse dell'Unione.

Capo III

Sinergie e complementarità

Articolo 15

Complementarità

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca, della tecnologia e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, degli aiuti di Stato e della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

Articolo 16

Finanziamenti cumulativi e combinati

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi di cui al regolamento (UE) n. XX/XXXX [CPR], purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale.

2. A una proposta ammissibile nell'ambito del programma può essere assegnato un [marchio di eccellenza] purché tale proposta soddisfi le seguenti condizioni cumulative:
- a) sia stata valutata in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;
 - b) rispetti i requisiti di qualità di detto invito a presentare proposte;
 - c) non possa essere finanziata nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Capo IV

Monitoraggio, valutazione e controllo

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1. Gli indicatori qualitativi e quantitativi da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II intese a rivedere o integrare gli indicatori, se necessario per il monitoraggio e la valutazione.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 18

Valutazione

1. Le valutazioni, basate sulla regolare raccolta di dati e la periodica consultazione dei portatori di interessi e dei beneficiari, si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma, basata tra l'altro su analisi esterne e indipendenti del programma, va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione redige una relazione di valutazione finale del programma basata su analisi esterne e indipendenti.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati e informazioni sono trasmessi alla Commissione, in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 19
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati sostenuti mediante le sue sezioni. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 20 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato Europa creativa. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato Europa creativa può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete connesse alle tre sezioni del programma.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21
Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatto salvo l'articolo 22.

Articolo 22
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 7, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO I

Informazioni supplementari sulle attività da finanziare

1. SEZIONE CULTURA

Le priorità della sezione CULTURA del programma di cui all'articolo 4 saranno perseguite mediante le azioni di seguito elencate, anche allo scopo di rafforzare la circolazione di opere europee in un contesto digitale e multilingue, se del caso, tramite traduzione, a prescindere dal mezzo di comunicazione. I dettagli delle azioni sono definiti nei programmi di lavoro.

Azioni orizzontali:

- a) progetti di cooperazione;
- b) reti europee di organizzazioni culturali e creative di paesi diversi;
- c) piattaforme culturali e creative paneuropee;
- d) mobilità degli artisti e degli operatori culturali e creativi;
- e) sostegno alle organizzazioni culturali e creative per operare a livello internazionale;
- f) sviluppo, cooperazione e attuazione programmatici nel campo della cultura, anche attraverso la fornitura di dati e lo scambio delle migliori pratiche, di progetti pilota e di incentivi per promuovere la parità di genere.

Azioni settoriali:

- a) sostegno al settore della musica: promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, compresi gli spettacoli dal vivo, in particolare della distribuzione di tutti i repertori musicali all'interno e al di fuori dell'Europa, delle azioni di formazione e allargamento e diversificazione del pubblico per tutti i repertori europei, nonché sostegno per la raccolta e l'analisi di dati;

- b) sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità culturale e linguistica, la creatività e l'innovazione, in particolare la traduzione e la promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo, formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore;
- c) sostegno ai settori dell'architettura e del patrimonio culturale: azioni mirate a favore della mobilità degli operatori, dello sviluppo delle capacità, dell'allargamento e della diversificazione del pubblico e dell'internazionalizzazione dei settori del patrimonio culturale e dell'architettura, promozione della "Baukultur"¹⁴, sostegno alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei suoi valori mediante campagne di sensibilizzazione, creazione di reti e attività di apprendimento tra pari;
- d) sostegno ad altri settori della creazione artistica laddove siano individuate esigenze specifiche, comprese azioni mirate a favore dello sviluppo degli aspetti creativi dei settori del turismo culturale, del design e della moda e loro promozione e rappresentanza al di fuori dell'Unione europea.

Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale:

- a) Capitali europee della cultura, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;
- b) marchio del patrimonio europeo, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;
- c) premi culturali dell'UE;

¹⁴ Conformemente alla dichiarazione di Davos del 2018 "Towards a high-quality Baukultur for Europe" (Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa).

¹⁵ Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

¹⁶ Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

- d) Giornate europee del patrimonio;
- e) sostegno ai soggetti culturali europei che intendono promuovere giovani artisti molto promettenti e adottano un approccio inclusivo o che offrono ai cittadini europei un servizio culturale diretto con un'ampia copertura geografica.

2. SEZIONE MEDIA

Le priorità della sezione MEDIA del programma di cui all'articolo 5 terranno conto delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle peculiarità dei rispettivi mercati nonché della diversità linguistica; tali priorità, definite nei programmi di lavoro, forniranno sostegno, tra l'altro, alle seguenti azioni:

- a) sviluppo di opere audiovisive, compresi contenuti non lineari e videogiochi, da parte di società di produzione indipendenti;
- b) produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi da parte di società di produzione indipendenti;
- c) promozione di strumenti pubblicitari e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee;
- d) sostegno alle vendite e alla circolazione, su scala internazionale, delle opere europee non nazionali su tutte le piattaforme (ad es. sale cinematografiche, online) mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi, compresi la sottotitolazione o il doppiaggio;
- e) sostegno all'accesso multilingue ai programmi televisivi culturali online grazie alla sottotitolazione;
- f) sostegno agli scambi da impresa a impresa e alle attività di rete per facilitare le coproduzioni europee e internazionali;

- g) sostegno agli eventi e alle fiere del settore all'interno e al di fuori dell'Europa;
- h) sostegno alla visibilità delle opere audiovisive e dei film europei, e alla sensibilizzazione al riguardo, rivolti a un ampio pubblico europeo oltre le frontiere nazionali, anche tramite l'organizzazione e la promozione di premi europei come il Premio LUX;
- i) iniziative volte a promuovere l'allargamento e la diversificazione del pubblico e l'educazione al cinema, in particolare del pubblico giovane;
- j) attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità dei professionisti del settore audiovisivo di adattarsi ai nuovi processi creativi, ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove tecnologie digitali che interessano l'intera catena del valore;
- k) reti di operatori europei di video on demand che propongano una quota significativa di film europei non nazionali;
- l) festival e reti di festival europei che propongano una quota significativa di film europei non nazionali, pur mantenendo la propria identità e unicità di profilo;
- m) una rete di esercenti europei di sale cinematografiche con ampia copertura geografica che proietti una quota significativa di film europei non nazionali;
- n) misure specifiche per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo, compresi studi, attività di affiancamento, formazione e creazione di reti;
- o) sostegno al dialogo programmatico, alle azioni programmatiche innovative e allo scambio delle migliori pratiche, anche mediante attività di analisi e la fornitura di dati affidabili;
- p) scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti tra il settore audiovisivo e i responsabili politici.

3. SEZIONE TRANSETTORIALE

Le priorità della sezione TRANSETTORIALE del programma di cui all'articolo 6 saranno perseguite, in particolare, mediante le azioni di seguito elencate, i cui dettagli sono definiti nei programmi di lavoro.

Cooperazione programmatica e sensibilizzazione:

- a) sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti, di carattere transsettoriale, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici;
- b) attività di analisi transsettoriali;
- c) sostegno alle azioni che mirano a promuovere la cooperazione programmatica transnazionale e l'elaborazione di politiche relative al ruolo che gioca l'inclusione sociale attraverso la cultura;
- d) miglioramento della conoscenza del programma e dei temi di cui si occupa, promozione della sensibilizzazione dei cittadini e contributo alla trasferibilità oltre i confini del singolo Stato membro risultati tra Stati membri.

Laboratorio per l'innovazione creativa:

- a) incoraggiamento di nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi, ad esempio adottando approcci sperimentali e utilizzando tecnologie innovative;
- b) promozione di approcci e strumenti transsettoriali innovativi che possono comprendere dimensioni sociali e multilinguistiche per facilitare l'accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il patrimonio culturale.

Punti di contatto del programma:

- a) promozione del programma a livello nazionale e fornitura di informazioni sui diversi tipi di sostegno disponibili a livello dell'Unione e sostegno agli operatori culturali e creativi nella presentazione di domande a titolo del programma;
- b) incoraggiamento della cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori interessati dal programma e tra di essi;
- c) sostegno alla Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate dei risultati del programma tra i cittadini.

Attività trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione:

- a) risposta ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei media promuovendo e monitorando un ambiente mediatico pluralistico e diversificato;
- b) sostegno a standard elevati di produzione mediatica promuovendo la cooperazione, il giornalismo collaborativo transfrontaliero e contenuti di qualità;
- c) promozione dell'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini di sviluppare un'interpretazione e un utilizzo critici dei media.

ALLEGATO II

Indicatori

SEZIONE CULTURA

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma.
Numero di artisti e operatori culturali e/o creativi mobili (geograficamente) oltre le frontiere nazionali grazie al sostegno del programma, per paese di origine (compresa la percentuale di donne)
Numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee generate dal programma, incluse le opere di paesi diversi dal proprio.
Numero di progetti sostenuti dal programma rivolti a gruppi svantaggiati, tra cui persone provenienti da un contesto migratorio e disoccupati, in particolare giovani disoccupati.
Numero di progetti sostenuti dal programma cui partecipano organizzazioni di paesi terzi.

SEZIONE MEDIA

Numero di persone che accedono a opere audiovisive europee di paesi diversi dal proprio e sostenute dal programma.
Numero di partecipanti ad attività di apprendimento sostenute dal programma che ritengono di avere migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità (compresa la percentuale di donne).
Numero, dotazione finanziaria e provenienza geografica delle coproduzioni concepite e realizzate con il sostegno del programma.
Numero di persone raggiunte dalle attività promozionali da impresa a impresa nei principali mercati.

SEZIONE TRANSETTORIALE:

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti (indicatore composito per i laboratori per l'innovazione creativa e le azioni a sostegno dei mezzi di informazione).
Numero di eventi o attività per promuovere il programma organizzati dai punti di contatto.
